

Oggetto Affidamento servizio di assicurazione della responsabilità civile patrimoniale della pubblica amministrazione agli Assicuratori dei LLOYD'S OF LONDON, mediante il corrispondente Assigeco Srl - periodo 30/09/2015-30/09/2016.Impegno

Determinazione del direttore generale

Decisione

Il direttore generale Cesare Paonessa, nell'ambito della propria competenza¹ determina di:

- affidare, per il periodo 30/09/2015-30/09/2016, il servizio di assicurazione della responsabilità civile patrimoniale della pubblica amministrazione agli Assicuratori dei LLOYD'S OF LONDON, mediante il corrispondente Assigeco Srl, con sede legale in Via Crivelli, 26 - 20122 - Milano - P.I. 08958920152, per un importo complessivo di € 7.000,00;
- impegnare la somma di € 7.000,00 a favore del broker dell'Agenzia, Assiteca B.A. S.p.A., con sede legale e operativa in Via Bruno Buozzi 10, 10123 Torino, C.F. 03653290589; P.IVA 04121950010.

Motivazione

L'attività istituzionale svolta dai soggetti legati da rapporto di servizio o di mandato con l'Agenzia, comporta rischi di insorgenza di Responsabilità Civile, Responsabilità Amministrativa o Amministrativa-Contabile con conseguente pregiudizio economico per l'Agenzia.

L'art. 26, comma 1 dello Statuto prevede che il presidente dell'Agenzia, i consiglieri d'amministrazione, unitamente al direttore, ai dirigenti, ed ai responsabili d'ufficio vengono assicurati contro i rischi inerenti all'espletamento delle loro funzioni.

Tale disposizione deve essere letta alla luce delle sentenze di una consolidata giurisprudenza contabile circa l'illegittimità della stipulazione di polizze assicurative per la copertura di danni che amministratori e dipendenti dell'ente locale potrebbero essere chiamati a risarcire all'ente medesimo o ad altri enti pubblici, quale conseguenza di una accertata responsabilità amministrativa o contabile.

Infatti, per una uniforme giurisprudenza contabile "il pagamento, da parte di un ente locale, dei premi assicurativi per polizze stipulate a favore dei propri dipendenti a copertura delle conseguenze derivanti da sentenze di condanna della Corte dei Conti, che discendono dagli illeciti amministrativi, non può che definirsi danno per l'erario, in quanto del tutto privo di sinallagma e non rispondente ad alcun interesse pubblico."².

Occorre, inoltre, evidenziare come la traslazione del rischio dal soggetto imputabile e riconosciuto colpevole all'ente divenuto creditore operata da una siffatta copertura assicurativa, vanificherebbe la funzione sanzionatoria e deterrente che, oltre a quella

risarcitoria è connotato proprio della responsabilità amministrativa come indicato dalla Corte Costituzionale³.

La giurisprudenza contabile è, inoltre, orientata nel senso di riconoscere all'ente pubblico la possibilità di assicurare esclusivamente i rischi che rientrano nella sfera della propria responsabilità patrimoniale come le conseguenze di fatti causativi di danno posti in essere da amministratori e dipendenti pubblici senza dolo o colpa grave. Per siffatta tipologia di danni l'ente può ricorrere ad una copertura assicurativa stipulando una polizza in cui l'ente sia al tempo l'assicurato ed il beneficiario.

L'ente, infatti, assicurandosi per fatti dannosi commessi da amministratori e dipendenti con "colpa lieve" si tutela da danni che, altrimenti, rimarrebbero a suo carico giacché in assenza di un elemento soggettivo connotato da dolo o colpa grave non sarebbe possibile un'azione di rivalsa.

Le disposizioni normative in materia⁴ stabiliscono inoltre la nullità del "contratto di assicurazione con il quale un ente pubblico assicura propri amministratori per i rischi derivanti dall'espletamento dei compiti istituzionali connessi con la carica e riguardanti la responsabilità per danni cagionati allo Stato o ad enti pubblici e la responsabilità contabile".

Il divieto sancito dalla norma anche se espressamente riferito ai soli amministratori degli enti pubblici, in considerazione del riportato orientamento giurisprudenziale e della ratio della norma, è senz'altro da intendersi come riferito a tutti i dipendenti pubblici.

Il 30/09/2015 scade la polizza sottoscritta dall'Agenzia con "alcuni Assicuratori dei LLOYD'S OF LONDON", mediante il corrispondente Assigeco Srl, per il periodo 30/09/2014-30/09/2015⁵, al fine di tutelarsi dall'eventuale pregiudizio economico sopra indicato.

L'Agenzia, in previsione della scadenza della polizza in oggetto, ha chiesto al broker Assiteca B.A. SpA⁶ di affrontare la questione dell'affidamento del servizio assicurativo di cui trattasi.

La Assiteca B.A. SpA ha risposto⁷ precisando che:

- con riferimento a questa tipologia di copertura assicurativa, il mercato disponibile alla valutazione ed all'assunzione del rischio è tipicamente quello anglosassone: in particolare, il mercato dei LLOYD'S ed Assicuratori come ARCH INSURANCE;
- nel settembre 2014, in occasione della precedente scadenza, era stata condotta una ricerca di mercato, coinvolgendo entrambi questi Assicuratori;
- le offerte ricevute erano analoghe e, nonostante la proposta di Arch fosse lievemente più competitiva sotto il profilo strettamente economico, si era optato per i Llodys, data la presenza di sinistri ancora da definire; ciò in quanto, in relazione a questa tipologia di rischio, risulta essenziale, ad avviso del broker, garantire la continuità della copertura.
- ciò premesso, in occasione del prossimo rinnovo, in considerazione del fatto che:
 - o i Llodys ci hanno confermato la disponibilità a mantenere le condizioni in corso;
 - o risulta tuttora pendente una pratica di sinistro;si considera consigliabile rinnovare con tale Assicuratore.

Contestualmente il broker ha comunicato all'Agenzia che, sulla base delle condizioni di copertura richieste dall'Agenzia per il periodo 30/09/2015-30/09/2016⁸, i LLOYD'S / ASSIGECO hanno proposto la seguente offerta⁹:

- Limite di Indennizzo: € 1.500.000 per ogni richiesta di risarcimento
- Massimale aggregato annuo ed in caso di corresponsabilità € 5.000.000
- Franchigia per sinistro: € 5.000
- Retroattività: 09/05/2003
- Postuma: 5 anni dalla cessazione dell'attività assicurata
- Premio annuo Lordo: € 7.000,00

Il Regolamento delle spese in economia dell'Agenzia, approvato dall'Assemblea in data 18/12/2006, all'art. 3 lett. b. 16) ammette il ricorso alle procedure di spese in economia per l'acquisizione di "servizi finanziari, assicurativi e di brokeraggio assicurativo, bancari, legali, notarili e di consulenza tecnica, scientifica, economica ed amministrativa".

Ai sensi dell'art. 7 comma 3 lett a) del medesimo Regolamento, ferma restando l'opportunità di esperire un'indagine di mercato, è possibile procedere ad affidamento diretto quando l'importo della spesa non superi € 10.000,00 iva esclusa e, ai sensi dell'art. 7 comma 3 lett b) punto b2), quando l'importo della spesa non superi € 20.000,00 iva esclusa per l'acquisizione di "servizi di brokeraggio e assicurativi".

L'indagine di mercato esperita ha evidenziato che il premio offerto dalla compagnia LLOYD'S, tramite Assigeco Srl, risulta assolutamente in linea con il mercato attuale relativo alla polizza in oggetto.

Pertanto, tenuto conto delle considerazioni formulate dal broker circa l'opportunità di procedere con l'aggiudicazione a LLOYD'S /ASSIGECO, si ritiene per l'annualità 30/09/2015 – 30/09/2016 di affidare il servizio assicurativo RC Patrimoniale agli Assicuratori dei LLOYD'S OF LONDON, mediante il corrispondente Assigeco Srl, alle condizioni sopra riportate.

E' dunque necessario impegnare la somma di € 7.000,00 pari al premio lordo annuo richiesto dalla LLOYD'S /ASSIGECO per il periodo annuale 30/09/2015 – 30/09/2016 a favore del broker dell'Agenzia, Assiteca B.A. S.p.A.

Tale servizio assicurativo coprendo esclusivamente i rischi in capo all'Agenzia per fatti commessi dai soggetti nell'esercizio dell'attività istituzionale, risulta conforme alla sopra richiamata disciplina normativa della materia¹⁰, e può pertanto essere affidato.

Attestazione

Si attesta ai sensi e per gli effetti degli articoli 47 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche, il rispetto delle disposizioni contenute nel comma 3 dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 come modificato dall'art. 1 del D.L. 168 del 12 luglio 2004 convertito in legge dalla L. 30 luglio 2004, n. 191¹¹.

Nel rispetto delle disposizioni contenute nell'art. 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 come modificato dall'art. 7, comma 2, del D.L. 52 del 7 maggio 2012 convertito in legge dalla L. 6 luglio 2012, n. 94¹², è stato verificato inoltre che per le prestazioni del presente affidamento non sono attivi bandi nel mercato elettronico della pubblica amministrazione, realizzato dal Ministero dell'Economia e delle finanze sulle proprie infrastrutture tecnologiche avvalendosi di Consip S.p.A.

Si attesta che non sussistono relazioni di parentela o affinità di secondo grado tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti del soggetto affidatario ed il direttore generale ed il responsabile del servizio proponente¹³ dell'Agenzia.

Applicazione

La spesa complessiva derivante dal presente provvedimento, pari a € 7.000,00, è impegnata sul bilancio 2015¹⁴ a favore di Assiteca B.A. S.p.A, P.IVA 04121950010 nel seguente modo

Importo	Intervento	codifica gestionale del PEG 2015 ¹⁵			classificazione D.Lgs 118/11				
		Cap.	Art.	Descrizione	Miss.	Progr.	Tit.	Macr.to	Piano Fin.
€ 2.660,00	1.05.01.03	530	100	PREMI DI ASSICURAZIONE E CONTRO I DANNI – <i>Trasporto ferroviario</i>	10	1	1	110	U.1.10.04.01.999
€ 4.340,00	1.05.01.03	530	200	PREMI DI ASSICURAZIONE E CONTRO I DANNI – TPL	10	2	1	110	U.1.10.04.01.999
€ 7.000,00	TOTALE IMPEGNI								

CIG

Per il presente affidamento è stato richiesto e ottenuto dal SIMOG (Sistema Informativo Monitoraggio Gare) il seguente Codice Identificativo di Gara (CIG) : ZD6164E6C6

Attenzione

La decisione è stata presa ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 163/2006 comma 10 e 11 nell'ambito di quanto previsto dal Regolamento delle spese in economia dell'Agenzia¹⁶.

Il presente provvedimento, comportando impegno di spesa è esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria¹⁷.

La liquidazione verrà effettuata successivamente al ricevimento, tramite Assiteca B.A. SpA, del documento di polizza riferito al servizio assicurativo in oggetto.

Il direttore generale
Cesare Paonessa

Torino, li 30 settembre 2015

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

A norma dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e degli art. 32 e 33 del "Regolamento di contabilità".

Data 30 settembre 2015	Il direttore generale Cesare Paonessa
------------------------	--

¹ Ai sensi degli artt. 107 e 183 del T.U.E.L. approvato con D.Lvo n. 267 del 18/08/2000, dell'art. 18 comma 3 dello Statuto dell'Agenzia per la Mobilità Metropolitana, dell'art. 29 del "Regolamento di contabilità" approvato con deliberazione n. 3/2 dall'Assemblea consortile nella seduta del 29 settembre 2005, nonché ai sensi del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi dell'Agenzia, come da allegato B della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 1/2 del 16 gennaio 2004. Il Consiglio di amministrazione dell'Agenzia, con deliberazione n. 38 del 21 dicembre 2013, ha nominato l'ing. Cesare Paonessa direttore generale dell'Agenzia per la Mobilità Metropolitana e Regionale. Inoltre, ai sensi della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 2 del 1 marzo 2013, le funzioni che lo Statuto e i Regolamenti attribuiscono al Segretario dell'Agenzia sono attribuite all'ing. Cesare Paonessa, direttore generale dell'Agenzia.

² Corte dei Conti Umbria, sez. giur., 10.12.2002, n.553

³ Corte Costituzionale - sentenza n. 371/98

⁴ Art. 3, comma 59 della L. 244/2007 (legge finanziaria 2008)

⁵ Polizza n. A1201335338 Rep. Contratti 189 del 20/12/2013

⁶ Si veda comunicazione prot. 4232/2015 del 12/08/2015

⁷ Comunicazione del 29/09/2015 Prot 5064/2015 del 30/09/15

⁸ Questionario di richiesta quotazione ad Assigeco compilato dall'Agenzia e trasmesso al broker con prot. 4802/2015 del 21/09/2015

⁹ Si veda scheda copertura allegata alla comunicazione di cui al citato protocollo 5064/2015 del 30/09/2015

¹⁰ Art. 3, comma 59 della L. 244/2007 (legge finanziaria 2008)

¹¹ "le amministrazioni pubbliche [...] utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili" oggetto delle convenzioni stipulate dalla CONSIP S.p.A.

¹² "le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici" istituiti ai sensi dell'art. 328 del DPR 5 ottobre 2010, n. 207 recante il Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»).

¹³ Ai sensi della L. 6 novembre 2012, n.190.

¹⁴ Il bilancio 2015 è stato approvato con deliberazione dell'Assemblea n. 1/2015 del 09/04/2015

¹⁵ Deliberazione del CdA n. 8 del 13/07/2015

¹⁶ Il Regolamento, approvato dall'Assemblea in data 18/12/2006, all'art.3 lett. B.16) ammette il ricorso alle procedure alle spese in economia per l'acquisizione di "servizi finanziari, assicurativi e di brokeraggio assicurativo, bancari, legali, notarili e di consulenza tecnica, scientifica, economica ed amministrativa"; all'art. 7 il regolamento prevede che si può procedere all'affidamento diretto quando l'importo della spesa non superi i 10.000,00 euro IVA esclusa.

¹⁷ Art. 151 comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000 n.267; art. 9 del "Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi" dell'Agenzia per la Mobilità Metropolitana. Ai sensi degli artt. 7 e 19 del "Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi", il direttore generale esercita le competenze di ordine finanziario previste dal citato Regolamento nell'ambito del Servizio Bilancio e Ragioneria dell'Agenzia e non altrimenti attribuite.